

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3714/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che modifica alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3208/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(8)</sup>, prevede una suddivisione per i galli e le galline vivi di peso inferiore o uguale a 185 grammi

della sottovoce NC 0105 11 e per i fegati grassi, freschi o refrigerati della sottovoce NC 0207 31, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione<sup>(9)</sup>, il codice NC 0105 11 00 è sostituito dal codice NC 0105 11.
2. All'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2777/75, il codice NC 0207 31 00 è sostituito dal codice NC 0207 31.
3. Negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame<sup>(10)</sup>, il codice NC 0105 11 00 è sostituito dal codice NC 0105 11.
4. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame e abroga il regolamento n. 199/67/CEE<sup>(11)</sup>, il codice NC 0207 31 00 è sostituito dal codice NC 0207 31.
5. Il codice NC ex 0105 11 00 è sostituito dal codice NC ex 0105 11

— all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3763/91;

— all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e n. 1601/92;

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 12. 1979, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.<sup>(10)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.<sup>(11)</sup> GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.